



**aiga** Associazione  
Italiana  
Giovani  
Avvocati  
Sezione di Mantova

con il patrocinio di



**Tribunale di Mantova**  
Ministero della Giustizia



Camera di Commercio  
Mantova

in collaborazione con



## *Gli interessi nei contratti bancari*

Mantova 15-16 maggio 2015

# Sopravvenuta, concreta e moratoria: i nuovi volti dell'usura negli orientamenti ABF

**EMILIO GIRINO**

**Avvocato in Milano, Partner Studio Ghidini, Girino e Associati**

**Docente CUOA Finance**

**Componente effettivo ABF Collegio Milano**

**Presidente Associazione Alunni Ghislieri**

### AVVERTENZE LEGALI

**Materiale protetto da diritto d'autore. La copia, la riproduzione o la divulgazione, anche parziali, sono vietate in assenza di autorizzazione scritta dell'autore**

**Le opinioni e le valutazioni sulle decisioni ABF esprimono il punto di vista del Relatore e non impegnano in alcun modo l'Arbitro né sono al medesimo organo riferibili**

## USURAI NELLA LETTERATURA

*Una libbra di carne del mercante è tua. La legge te ne dà il diritto e questa Corte te l'attribuisce.*

W. Shakespeare, Il mercante di Venezia

*ma aveva denari sin che ne volevano, e se qualcheduno andava a chiedergli dodici tari glieli prestava subito, col pegno, perché «chi fa credenza senza pegno, perde l'amico, la roba e l'ingegno» a patto di averli restituiti la domenica, d'argento e colle colonne, che ci era un carlino dipiù, com'era giusto, perché «coll'interesse non c'è amicizia».*

G. Verga, I Malavoglia

*ho aspettato papà Goriot per rendermi conto, tanto per ridere. È tornato in questo quartiere, in rue des Grès, dove è entrato da un noto usuraio, un certo Gobseck, una birba matricolata, capace di fare dei pezzi di domino con le ossa di suo padre*

Honoré de Balzac, Papà Goriot

# IL QUADRO NORMATIVO

## Norma penale

### Art. 644 Codice Penale. Usura

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
2. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
3. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. *(omissis)*

## Norma civile

### Art. 1815 Codice civile - Interessi

*(omissis)* Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi

## Norma speciale

### Art. 2 legge Legge 7 marzo 1996 n. 108


1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari [...] nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie e' effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. *(omissis)* 4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

# UN INCASTRO SOCIO-TEMPORALE DIFFICILE

**NORME  
ORIGINARIE**




**punizione per fenomeno  
essenzialmente criminale  
e comunque  
antigiuridico**



**L. 108/1996**



**calmieramento dei tassi  
di mercato ed esigenza  
di contenimento del  
costo di indebitamento**



**Antinomia  
funzionale**

# USURA ORIGINARIA E SOPRAVVENUTA

## ORIGINARIA

L'interesse è convenuto ab origine in misura usuraria

## SOPRAVVENUTA

L'interesse, convenuto in misura lecita, diviene usurario in prosieguo per effetto di variazioni sul TEGM

Tesi 1

ammissibile

- l'usurarietà va apprezzata al momento del pagamento o della maturazione
- il sopravvenire del diverso parametro rende la clausola ineffettuale
- la L. 108/96 introduce un principio di non abuso del diritto e buona fede

Tesi 2

inammissibile

- art. 644 c.p. e 1815 c.c. si riferiscono al momento della pattuizione
- le rilevazioni materiali si riferiscono ai tassi di accensione

conseguenze

Il tasso convenuto e divenuto extra-soglia si abbassa entro la soglia (restituzione o non debenza dell'eccedenza)

Il tasso convenuto è dovuto, data l'irrilevanza dell'extra-soglia sopravvenuta

# USURA SOPRAVVENUTA: GIURISPRUDENZA E ABF

## Posizioni

### A FAVORE

**Trib. Benevento 15/4/2008**  
**Trib. Monza 22/4/2003**  
**Trib. Bologna 19/6/2001**  
**Cass. 5286 22/4/2000**  
**Cass. 14889 17/11/2000**  
**ABF CR 620/2012**  
**ABF CN 1796/2013**

### CONTRARIE

**Cass. 25182 13/10/2010**  
**Cass. 8138 3/4/2009**  
**Cass. 19698 17/7/2008**  
**Cass. 25016 30/11/2007**  
**Trib. Busto Arsizio 13/3/2012**  
**Trib. Napoli 12/2/2004**  
**Trib. Roma 15/9/2004**  
**Trib. Trani 4/9/2007**

### INTERMEDIA

**Cass. 11/1/2013 n. 603**

**[In relazione ad un mutuo anteriore alla L. 108/96]**

**Esclude la nullità dell'interesse per usurarietà sopravvenuta,  
ma riconosce natura imperativa alla L. 108/96 con  
automatica inserzione ex art. 1339 c.c. del tasso soglia in  
luogo del tasso convenuto**

## USURA SOPRAVVENUTA: LA POSIZIONE DEL COORDINAMENTO 1/2

Escluso  
il  
ricorso  
all'art.  
1419

[...] non pare adeguato il rimedio civilistico di cui all'art. 1419 c.c. che contempla in sostanza la eliminazione del tasso pattuito che risulti pro tempore superiore alla soglia rilevata e la sua sostituzione automatica con il tasso soglia. [...] Infatti, il meccanismo della sostituzione automatica di clausole applicato alle ipotesi di usura sopravvenuta finirebbe con l'incidere in modo asimmetrico sulla tipologia dei finanziamenti. I contratti di finanziamento a tasso variabile sono normalmente immuni dal rischio di usura sopravvenuta. [...] I finanziamenti a tasso fisso sono invece quelli esposti alla possibilità di usura sopravvenuta proprio perché sono contratti in cui il prenditore assume il rischio dei tassi discendenti ed il prestatore assume il rischio dei tassi crescenti. È evidente che applicando il rimedio di cui all'art. 1419 c.c. si frantumerebbe detto equilibrio esponendo il prestatore al rischio di tassi crescenti senza il vantaggio di poter profittare dei tassi decrescenti e con ciò si disincentiverebbe in modo drastico la stipulazione di finanziamenti poliennali a tasso fisso.

**Collegio di Coordinamento n. 77/2014**

## USURA SOPRAVVENUTA: LA POSIZIONE DEL COORDINAMENTO 2/2

Impiegato  
il  
principio  
di buona  
fede  
esecutiva

[...] nel caso in esame il tasso fisso pattuito si è collocato ab initio nello stretto margine inferiore del tasso soglia del momento; il che equivale ad un floor molto elevato. Avveratosi lo scenario di una discesa notevole e costante dei tassi di mercato non corrisponde al principio di solidarietà il non chiamare il prenditore a partecipare del vantaggio economico conseguente.

Ciò è congruente con il meccanismo complessivo del moderno sistema di contrasto dell'usura il quale contempla un tasso medio di mercato verosimilmente corrispondente al tasso di provvista del prestatore, ed un tasso soglia, attualmente corrispondente al tasso medio aumentato di un quarto con l'aggiunta di 4 punti percentuali, ma nel limite complessivo di 8 punti percentuali; sicché nel piuttosto ampio margine di differenza tra il tasso medio ed il tasso soglia vi è spazio per trasferire al prenditore i vantaggi derivanti dalla discesa dei tassi senza grave sacrificio del prestatore, con ciò concretizzando anche le finalità calmieratrici insite in qualsiasi sistema di contrasto dell'usura

Collegio di Coordinamento n. 77/2014



**NESSUN AUTOMATISMO: VALUTAZIONE CASUISTICA**

## **USURA SOPRAVVENUTA: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

**Clausola contrattuale che dispone l'automatica riduzione del tasso di interesse negoziale al tasso soglia (o poco meno) in caso di sopravvenuta usurarietà in corso di contratto**



*La presenza della clausola esclude il configurarsi dell'illecito usurario, dovendosi intendere tale clausola siccome tale da pattuire in ogni caso una clausola al più eguale al tasso soglia*

**Trib. Napoli, ord. 28/1/14 sent. 4/6/2014**

# USURA PRESUNTA E USURA IN CONCRETO

## USURA

### PRESUNTA

si basa sul mero raffronto fra tasso applicato e soglia di usura

### IN CONCRETO

prescinde dalla coerenza del tasso alla soglia di usura e presuppone (art. 644, co. 3 c.p.)

la sussistenza di condizione di difficoltà economica



una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana

o difficoltà finanziaria



l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni

la valutabilità oggettiva



'condizioni di difficoltà economica o finanziaria' vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post

dolo generico e specifico



coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti

## USURA MORATORIA – L'EQUIVOCO SU CASS. 9/1/2013 n. 350

**Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori": Cass., n. 5324/2003)**



**SENTENZA DIROMPENTE...? NO**

**Cass., 22 aprile 2000, n. 5286 «non v'è ragione per escludere l'applicazione [della nuova normativa] anche nell'ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia»**

**Cass., 4 aprile 2003, n. 5324 «il tasso-soglia di cui alla ... legge n. 108/1996 riguarda anche gli interessi moratori»**

**Cass., 11 gennaio 2013, n. 603: al di sopra dei tassi soglia «gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurari»**

# USURA E MORA: LA “SOMMATORIA”



**TASSO CORRISPETTIVO + TASSO MORA = X,  
SE  $X >$  TASSO SOGLIA  $\rightarrow$  X E' TASSO USURARIO**



**Ai fini del calcolo del tasso usurario vanno considerati tutti gli oneri ivi inclusi i moratori.**

**(GdP Domodossola, 2 maggio 2014)**



**Non è ammesso il cumulo fra gli interessi corrispettivi e moratori, essendo le due voci distinte e funzionali alla tutela di interessi diversi.**

**(Trib. Milano, 22 maggio 2014)**

**(in senso analogo Trib. Treviso, 11 aprile 2014 in tema di leasing)**

**(Trib. Torino, 17 settembre 2014 «i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro, come maccheronicamente pretende l'attore»)**



**Nell'ipotesi in cui il contratto stipulato dalla banca con il cliente preveda che in caso di mancato pagamento della rata di mutuo la banca possa applicare gli interessi di mora e che gli stessi non si sostituiscano ma si sommino a quelli corrispettivi, ai fini del calcolo del TEGM si dovrà tener conto anche degli interessi di mora con la conseguente possibilità che il contratto di mutuo si riveli usurario ab origine.**

**(Trib. Parma, 25 luglio 2014)**

## USURA E MORA: LA “SOMMATORIA” SECONDO ABF

**Tasso di mora  
calcolato  
come tasso  
corrispettivo  
maggiorato di  
uno spread  
che porta il  
TAEG oltre  
soglia**

**[...] l’espressione “remunerazioni a qualsiasi titolo” appare riferita al modo con cui si deve calcolare il tasso effettivo globale medio e non il costo globale del credito convenuto, con la conseguenza che se si intendesse che l’espressione “a qualsiasi titolo” debba essere riferita anche ai tassi moratori bisognerebbe anzitutto innalzare la misura dei tassi soglia rilevati, rendendo più difficile per i clienti invocare la disciplina di contrasto dell’usura.**

**ABF Collegio di Coordinamento n. 1875/2014**

# IL TASSO MORATORIO COME USURARIO?

## L'equivoco della sommatoria

✓ [...] Il ricorrente infatti ritiene che al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia sia sufficiente compiere l'operazione aritmetica di sommare la cifra che indica il tasso di mora con la cifra che indica il tasso effettivo annuo, confrontare tale somma aritmetica con il tasso soglia del periodo e, da tale confronto, ricavare l'effetto giuridico dell'azzeramento di entrambi. [...] Affinché possa ottenersi l'effetto per cui *“non sono dovuti interessi”*, occorre anzitutto che gli interessi siano *“promessi o comunque convenuti”* con effetto giuridicamente vincolante, mentre non rileva che siano descritti. Da ciò discende che la somma che il ricorrente propone può essere presa in considerazione solo se ad essa corrisponde una somma di obblighi di pagamento. Ma nel caso così non è. In primo luogo perché in riferimento ad una apertura di credito ad utilizzo flessibile, gli interessi corrispettivi sono, in quanto obblighi di concreto pagamento da adempiere in costanza del rapporto di credito programmato, alternativi rispetto agli interessi moratori che identificano gli obblighi di pagamento riferiti alle somme dovute susseguenti alla messa in mora e non già cumulabili con questi ultimi. Pertanto la sommatoria proposta dal ricorrente è logicamente errata. In secondo luogo perché, comunque, il contratto in questione contiene una clausola di salvaguardia mediante la quale le parti hanno convenuto che il finanziato non potrà mai essere obbligato al pagamento di interessi superiori al tasso soglia e non solo a quello rilevato nel periodo in cui il contratto è stato concluso, ma anche, sembrerebbe, a quelli rilevati nei periodi di pagamento. Ne discende che la somma aritmetica proposta dal ricorrente non corrisponde alla individuazione di alcun obbligo di pagamento assunto con il contratto, ma, al contrario, contraddice alle pattuizioni intercorse ed è perciò priva di base giuridica. Collegio di Coordinamento 1875/2014

✓ [...] la proposta operazione di “sommatoria” del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli moratori – in vista del relativo confronto col “tasso soglia” individuato con riguardo al momento della stipulazione del mutuo e delle conseguenze che se ne intendono trarre sotto il profilo dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 1815, co. 2, c.c. – non trova, in realtà, alcun supporto proprio nella giurisprudenza invocata.

Collegio di Coordinamento 2666/2014



# USURA E MORA: LA POSIZIONE DELLA VIGILANZA

Bankitalia<sup>(1)</sup>

esclude

*Gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.*

precisa

*I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché sono dovuti non dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.*

osserva

*Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti ministeriali riportano i risultati di un'indagine per cui la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali<sup>(2)</sup>.*

## LA MORA USURARIA IN GIURISPRUDENZA 1/2

**Voci di  
computo**



**Nel calcolo dell'interesse va preso in considerazione ogni onere a carico del cliente a prescindere dalle disposizioni di vigilanza e ministeriali pacificamente sprovviste di forza normativa  
(App. Cagliari, 31/3/2014 sull'inclusione di CMS) (App. Milano, 22/8/2013 sull'inclusione del costo per polizza assicurativa)**

**Ragionevole  
Controcanto**



**Le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla Banca d'Italia, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate[...]. Le “Istruzioni” in parola sono pertanto autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma c.p. (Trib. Milano, 21.10.2014)**

## LA MORA USURARIA IN GIURISPRUDENZA 2/2

**Trib. Milano 28/1/2014**

la verifica del rispetto della soglia d'usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora: ove detto tasso risulti pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all'epoca del stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso di mora è nulla, ex art. 1815 comma 2 c.c. (e quindi non applicabile)



**in caso di ritardo o inadempimento, non potrebbero essere applicati interessi di mora, ma sarebbero unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso soglia).**

**App. Venezia 18/2/2013**

Il principio di cui all'art. 1815, comma 2, cod. civ., vale per qualsiasi obbligazione pecuniaria e, quindi, non soltanto per quelle sub specie d'interessi corrispettivi ma anche per quelle sub specie d'interessi moratori; dal che, ove, al momento della relativa pattuizione, il tasso d'interesse, corrispettivo o moratorio che sia, superi il tasso soglia, la relativa clausola è nulla



**nessuna somma è dovuta a titolo di interessi, ed il mutuatario ha diritto alla restituzione di tutte le somme indebitamente pagate a questo titolo**

**Trib. Padova 13/5/2014**

La formula della legge "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e interessi moratori, né tra le corrispondenti pattuizioni



**il debitore è tenuto a restituire solo la somma capitale erogatagli, senza alcuna sorte di interessi**

## TASSI CORRISPETTIVI, TASSI MORATORI E TASSI SOGLIA

**[...] non si può accedere alla tesi per cui il calcolo mediante il quale si perviene ad individuare i tassi soglia del TAEG si può estendere anche ai pur non contemplati tassi moratori convenuti, alla luce della sostanziale omogeneità con i tassi corrispettivi che invece sono oggetto di rilevazione. [...] tale soluzione equivale a dichiarare il disvalore dei tassi moratori ed a renderli come immeritevoli di tutela, assoggettandoli ad un soglia limite che non è la loro.**

**Collegio di Coordinamento n. 1875/2014**



**NECESSITA' DI NON "SVALUTARE" L'INTERESSE MORATORIO**



**[...] non possono essere assoggettati alla disciplina relativa agli interessi usurari elementi di costo del credito che non siano contemplati nel calcolo dei tassi soglia.**

**Collegio di Coordinamento n. 1875/2014**

## RIDUCIBILITA' DEL TASSO MORATORIO 1/2

**Mora,  
penale e  
principio di  
riducibilità**

**[...] la riducibilità della penale non è norma di carattere eccezionale, bensì espressione di un più generale potere-dovere del giudice di controllo sulla congruità di qualunque clausola contrattuale atta a predeterminare la pena gravante sulla parte inadempiente, così da garantire la sua proporzionalità e la sua eventuale riconduzione ad un ammontare tale da essere meritevole di tutela e pertanto l'art. 1384 c.c. per cui essa risulta applicabile agli interessi di mora convenzionalmente stabiliti dalle parti.**

**Collegio di Coordinamento n. 1875/2014 conf. 2666/2014**

**[...] esistono in atti sintomi assai evidenti di sproporzione tra il tasso "fisiologico" del 5,0945% ed il tasso moratorio del 16,3875. Secondo le riferite rilevazioni di Banca d'Italia nell'anno 2001 la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento era mediamente pari a 2,1 punti percentuali; tale dato non è sufficiente ai fini della individuazione di un tasso soglia applicabile anche agli interessi moratori posto che nel sistema attuale l'individuazione dei tassi soglia esige misurazioni statisticamente precise rilevate in ciascun trimestre, può, invece, fornire indicazioni concorrenti con altre al fine di formare nel giudicare il razionale convincimento della eccessività della misura degli interessi moratori pattuiti. Infatti, anche ammettendo che siano intervenute variazioni nello spread tra tassi corrispettivi e tassi moratori una differenza di oltre 11 punti percentuali pare manifestamente eccessiva e quindi si deve ridurla. Collegio di Coordinamento n. 1875/2014**

## RIDUCIBILITA' DEL TASSO MORATORIO 2/2

[...] Pare poter essere valorizzato il riferimento dell'art. 1384 c.c. al parametro rappresentato dall'“interesse che il creditore aveva all'adempimento”: parametro che, in quanto evidentemente relativo all'operazione economica concretamente posta in essere, si presenta adeguatamente idoneo a governare la diversità tipologica dei rapporti creditizi, con riferimento ai quali può venire evocata la questione della eccessività del tasso degli interessi moratori. [...] il riferimento ai dati statistici, quindi, deve rappresentare solo una base di partenza di una valutazione che, in primo luogo, non può trascurare il rapporto quantitativo intercorrente tra i tassi corrispettivi e quelli moratori convenzionalmente predefiniti.

Collegio di Coordinamento n. 2666/2014



**RIDUCIBILITA' IN FUNZIONE DELL'INTERESSE  
DEL CREDITORE**

# TASSO DI MORA ECCESSIVO NEL CONTRATTO COL CONSUMATORE

## Applicazione del principio di vessatorietà

[...] ove si tratti di credito erogato ai consumatori, la valutazione in termini di “manifesta eccessività” del tasso convenuto è chiamata – sul piano rimediale – a confrontarsi con la disciplina dei “contratti del consumatore”, quale delineata nel codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206). Ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. f, infatti, “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto di ... imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo”. E l’art. 36, co. 1, dispone che “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto” (sul giudizio di vessatorietà incidendo, secondo l’art. 34, oltre alle valutazioni di cui al primo comma, l’essere stati, secondo il quarto comma, “le clausole o gli elementi di clausola ... oggetto di trattativa individuale”, alla luce di quanto previsto dal quinto comma).

Collegio di Coordinamento n. 2666/2014

## TASSI MORATORI, TEGM ED ELUSIONE

**[...] La riducibilità degli interessi moratori eccessivi ex art. 1384 c.c. non esclude che ove ne ricorrano i presupposti possa trovare applicazione anche l'art. 1344 c.c. allorché la stipulazione di interessi moratori elevati ed oltre soglia si ponga come parte di un assetto negoziale destinato ad aggirare le disposizioni in tema di contrasto dell'usura ed in tale ipotesi però l'effetto non dovrebbe essere quello di ridurre il tasso moratorio pattuito al tasso legale, ma di dare effetto al disposto dell'art. 1815, 2° comma.**

**Collegio di Coordinamento n. 1875/2014**



**[...] porre fuori gioco le eventuali pattuizioni che si risolvano in una utilizzazione abusiva dello strumento in questione. Si allude alle pattuizioni consistenti nella fissazione di termini di adempimento congegnati – in particolare sotto il profilo della brevità del termine – in modo tale da porre il mutuatario in posizione di immediato ed inevitabile inadempimento.**

**Collegio di Coordinamento n. 2666/2014**



**L'interesse moratorio come penale consente di raggiungere effetti demolitivi nei casi limite in cui l'usura è "cercata"**